

La normativa antincendio per le attività ricettive

(Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.)

ARGOMENTI

- ✓ Premesse - le procedure di prevenzione incendi
- ✓ Le attività ricettive - principali norme
 - D.M. 9 aprile 1994 & DM 6/10/2003
 - D.M. 14 luglio 2015
 - Piano straordinario - D.M. 16 marzo 2012
- ✓ Proroghe (legge di bilancio 2018) - Scia parziale
- ✓ RTV alberghi nel Codice di prevenzione incendi



PREMESSE - LE PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI

Le funzioni e i compiti dei Vigili del fuoco in merito alle **procedure** di prevenzione incendi sono **stabilite** dall'**art. 16 del [D.Lgs n. 139/2006](#)** (*mod. dal D.Lgs n. 97/2017*).

Le procedure **riguardano** le c.d. “**attività soggette**”, quelle ritenute più pericolose e attualmente **individuate** con il **[D.P.R. n. 151/2011](#)**.

I **responsabili delle attività** soggette sono tenuti ad **avviare** tali **procedure** (*per attività nuove o in caso di modifica*) presso i comandi competenti per territorio.

ATTIVITÀ RICETTIVE

Nel testo per brevità si farà riferimento a “alberghi” e “campeggi”

ALBERGHI *(e simili):*

Attività ricettive turistico-alberghiere: *alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agriturismo, ostelli gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie e simili.*



CAMPEGGI *(e simili):*

Strutture turistico-ricettive in aria aperta: *campeggi, villaggi-turistici e simili.*



ATTIVITÀ RICETTIVE E REGOLAMENTO DI PREVENZIONE INCENDI

Con il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al [D.P.R. n. 151/2011](#), gli “alberghi” e simili sono ricompresi al **p.to 66** dell’[allegato I](#) al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del [D.M. 16/2/1982](#), comprende anche attività in precedenza non soggette (*residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.*).



ATTIVITÀ N. 66 DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere , studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie , con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	<i>fino a 50 posti letto</i>	<i>oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>

ALBERGHI - EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA

Lettera circolare M.I. prot. n. 27030/4122 del **21/10/1974** *“Classificazione di alberghi e pensioni al n. 94 dell'elenco allegato al Decreto Interministeriale n. 1973 del 27 settembre 1965”*



Erano indicate **alcune misure di prevenzione incendi** per la costruzione e l'adeguamento degli alberghi.

Tuttavia le misure si rivelarono **poco applicabili** per gli alberghi esistenti.

... segue

Successivamente con la **legge n. 406 del 18 luglio 1980** furono stabilite **nuove disposizioni** di prevenzione incendi per le **strutture esistenti** da adottare ai fini dell'esercizio dell'attività;

Quindi, con la **legge n. 818 del 7 dicembre 1984** tali disposizioni furono mantenute come misure più **urgenti ed essenziali** ai fini del rilascio del Nulla Osta Provvisorio.

Il 22/12/1986 il Consiglio europeo adottò la **raccomandazione 86/666/CEE** per la protezione antincendio degli alberghi esistenti.

Solo molto tempo dopo tale raccomandazione fu recepita in Italia con **DM 9/4/1994**.

NORME VIGENTI PER LE ATTIVITÀ RICETTIVE

Disposizioni di prevenzione incendi in vigore:

[D.P.R. n. 151/2011](#): “Alberghi” > 25 p.l. e “Campeggi” > 400 persone sono “attività soggette” a controllo VVF (att. n. 66).

[D.M. 9/4/1994](#) (coord. con DM 6/10/2003): “Alberghi” fino a/oltre 25 p.l. (nuovi e esistenti al 26/4/1994).

[D.M. 14/7/2015](#): “Alberghi” tra 25÷50 p.l. (esistenti al 23/8/2015).

[D.M. 9/8/2016](#): “RTV Alberghi” del Codice P.I. - riguarda att. n. 66 del DPR n. 151/2011 esclusi rifugi alpini e “campeggi”.

[D.M. 28/2/2014](#): “Campeggi” > 400 pers. (nuovi e esistenti al 13/4/2014).

... segue

Disposizioni in vigore relative alle proroghe dei termini:

[Legge 27/12/2017, n. 205](#) (*legge Bilancio 2018*): art. 1, co. 1122, lett. i) proroga adeguamento al 30/6/2019 per “alberghi” esistenti.

[D.M. 16/3/2012](#): Piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per “Alberghi” > 25 p.l. (esistenti al 26/4/1994).

RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE

“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Att. n° 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie > 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con ricettività > 400 persone.

“RTV Alberghi” D.M. 9 agosto 2016: Att. n° 66 esclusi rifugi alpini e strutture turistico - ricettive nell'aria aperta.

“Regole tecniche tradizionali” D.M. 9 aprile 1994 & D.M. 6 ottobre 2003, D.M. 14 luglio 2015: attività ricettive turistico-alberghiere come indicate in att. 66 fino a/oltre 25 posti-letto.

D.M. 9 APRILE 1994 & DM 6/10/2003

La **regola tecnica di prevenzione incendi sugli “Alberghi”** è stata approvata con **D.M. 9 aprile 1994**: *“Regola tecnica di p.i. per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere”*.



DM 9/4/1994: pubblicato nella G.U. n. 95 del 26/4/1994 e poi ripubblicato nella GU n. 116 del 20/5/1994.

È entrato in vigore il **26 aprile 1994**.

“Attività esistenti”: quelle esistenti alla data del 26/4/1994.

Le disposizioni per le **attività esistenti** sono state successivamente **aggiornate** dal **DM 6/10/2003**.

AGGIORNAMENTO CON DM 6/10/2003

Publicato sulla GU n. 239 del 14/10/2003.

Questo decreto **aggiorna** le disposizioni di prevenzione incendi del D.M. 9 aprile 1994 per le **attività esistenti**.

Per “alberghi” esistenti alla data del 26/4/1994 contiene:

- **Allegato A**: misure di sicurezza **alternative** a quelle nell'allegato al DM 9/4/1994 - Titolo II - Parte II - Attività esistenti;
- **Allegato B**: disposizioni **integrative** dell'allegato al DM 9/4/1994.

Nelle presentazioni si farà riferimento al **testo coordinato** del **DM 9/4/1994** con le modifiche introdotte dal **DM 6/10/2003**.

Misure “alternative” e “integrative”

Il DM 6/10/2003 prevede **condizioni** per consentire tali misure.

- Impianto di rivelazione e di segnalazione d'incendio (**IRAI**);
- **Servizio interno di sicurezza** permanentemente presente **H24** costituito da congruo numero di addetti (almeno 2) per un tempestivo intervento di contenimento e assistenza all'esodo, in possesso di attestato d'idoneità tecnica (art. 3 l. n. 609/96), per corso tipo C (all. IX del DM 10/3/98). La preparazione, compreso l'uso di attrezzature di spegnimento, è verificata ogni 2 anni dai Comandi VVF con le modalità della l. n. 609/96.
- **Altre condizioni** e **limitazioni** di esercizio (limitazione q_f , affollamento, capacità di deflusso, reazione al fuoco, REI, ecc.).

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il DM 9/4/1994 si applica a attività **ricettive turistico - alberghiere** con **oltre 25 posti-letto** (*Att. n. 66 del DPR n. 151/2011*):

Alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, esercizi di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, residenze turistico alberghiere, rifugi alpini.

Si applica a:

Attività **nuove** ⇒ Titolo II – Parte I

Attività **esistenti** ⇒ Titolo II – Parte II



MODIFICHE DI ATTIVITÀ ESISTENTI

Alle **attività esistenti** si applicano le disposizioni per le attività nuove nel caso di rifacimento di **oltre il 50% dei solai**.

Le disposizioni previste per le nuove costruzioni si applicano solo agli eventuali **aumenti di volume**.



*Nelle attività esistenti, oggetto di ampliamenti con **aumento di capacità ricettiva**, se il sistema di vie d'esodo esistente è compatibile con l'incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell'attività, può essere applicato il Titolo II - Parte II (Attività esistenti).*

CLASSIFICAZIONE

- Attività con capienza > 25 p.l. ⇒ **Titolo II**



- Attività con capienza ≤ 25 p.l. ⇒ **Titolo III**



- Rifugi alpini ⇒ **Titolo IV⁽¹⁾**




¹ Il titolo IV - Rifugi Alpini è sostituito con quello previsto dall'allegato al **D.M. 3 marzo 2014** "Modifica del Titolo IV - del decreto 9 aprile 1994, in materia di regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini" (GU n. 62 del 15-3-2014), come previsto dall'art. 1 del decreto stesso.

TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

Il DM 9/4/1994 rimanda al [DM 30/11/1983](#). Inoltre si definisce:


Spazio calmo:

luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.



Corridoio cieco:

Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.



Via d'esodo	Lunghezze d'esodo	Corridoio cieco
ABCD	ABC	AB
ABG	ABG	AB
FED	FE	Nessuno
FG	FG	Nessuno

Rifugi alpini

*Sono compresi nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 (al Titolo IV come sostituito con quello previsto dall'allegato al D.M. 3 marzo 2014), ma **non** sono **compresi** nel campo di applicazione della RTV del **Codice** di prevenzione incendi.*



Residenze per studenti

Le residenze per studenti erano già soggette a controllo VVF con il DM 16/2/1982 (p.to 85 - dormitori e simili).

Con il DPR n. 151/2011 sono stati indicati espressamente gli **studentati** al p.to 66.



Il DM 9/4/1994 non elenca nel campo di applicazione gli **studentati**, per cui non ha valenza cogente.

Invece il D.M. 9/8/2016 (“RTV Alberghi”) inserisce nel campo di applicazione anche gli **studentati**.

Villaggi turistici

*I **villaggi turistici** rientrano esclusivamente tra le strutture turistico - ricettive in aria aperta e, quindi, sono **soggetti a controllo VVF** se hanno una **capacità ricettiva > 400 persone**.*



*Se nel loro ambito sono presenti singole **unità immobiliari > 25 p.l.**, anche se la struttura < 400 persone, si configura, unicamente per tali unità immobiliari, **l'attività indicata al primo capoverso del p.to n. 66 del DPR n. 151/2011**.*

*Solo in questo caso rientrano nel campo di appl. del DM 9/8/2016 “RTV Alberghi”, mentre in generale i **villaggi turistici** sono esclusi.*

Attività articolate in più edifici separati

*Per attività articolate in più edifici separati tra loro da spazi scoperti (**padiglioni, dependance, bungalow, ecc.**), il DM 9/4/1994 si applica facendo riferimento alle **specifiche caratteristiche dimensionali** (altezza, n. di piani, n. di posti letto, ecc.) **di ogni singolo corpo di fabbrica.***



Seminari

I seminari rientrano tra le attività n. 66 e 67 del DPR n. 151/2011 se superano, rispettivamente, i 25 posti letto e le 100 persone presenti.

*Per la **normativa** di prevenzione incendi si precisa che il DM 26/8/1992 è applicabile ai locali del seminario adibiti a **attività scolastiche**, mentre per i **dormitori**, non essendo ricompresi nel DM 9/4/1994, le misure ivi previste possono costituire riferimento pur non essendo cogenti.*



D.M. 14 LUGLIO 2015

D.M. 14 luglio 2015: *“Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50”.*



È entrato in vigore il **23 agosto 2015**.

Si applica a “Alberghi” tra **25 ÷ 50 p.l.** esistenti alla data del 23 agosto 2015.

È fatta salva la **facoltà di optare** per l’applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al DM 9 aprile 1994 e s.m.

Motivo del provvedimento

Il DM 14/07/2015 è stato emanato ai sensi dell'**art. 11 co. 2** del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con legge 27 febbraio 2014 n. 15.

Tale provvedimento, in sede di proroga dei termini per l'adeguamento alle disposizioni antincendio, aveva previsto l'emana-zione di una **regola tecnica che semplificasse** i requisiti prescritti dal D.M. 9 aprile 1994, in particolare per le strutture ricettive tu-ristico-alberghiere **fino a 50 posti letto**.

Principali differenze

I titolari di “Alberghi” tra **25 ÷ 50 p.l. esistenti** alla data del 23 agosto 2015 possono scegliere se utilizzare:




- **D.M. 14 luglio 2015** (“nuovo decreto”), oppure
- **D.M. 9 aprile 1994** (“vecchio decreto”) come modificato dal D.M. 6 ottobre 2003.

Di seguito si pone l’attenzione sulle principali differenze previste dal D.M. 14 luglio 2015 rispetto al D.M. 9 aprile 1994.

Termini, definizioni e tolleranze dimensionali

Il DM 14/7/2015 rimanda al **DM 30/11/1983**. Inoltre si definisce, oltre a “Spazio calmo” e “Corridoio cieco” (*già previsti nel vecchio decreto*):

Colonna a secco: installazione di lotta contro l’incendio ad uso dei Vigili del fuoco, comprendente una tubazione rigida metallica che percorre verticalmente l’edificio, di norma all’interno di ciascuna via d’esodo verticale.



Separazioni – Comunicazioni

Separazione almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra attività alberghiera e quella adiacente, minimo **REI 30**;

Eliminata separazione obbligatoriamente REI 90.

Alberghi possono **comunicare** con altre **attività non pertinenti**, tramite **filtro a prova di fumo** e a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti.

Eliminato divieto di comunicazione con attività non pertinenti.

Resistenza al fuoco

Per strutture portanti e compartimentazione, deve essere garantito almeno R/REI 30.

Per edifici **oltre il 4° piano f.t.** deve essere garantito il **Livello III** di prestazione di cui al DM 9 marzo 2007.

Eliminata la relazione tra H_{ant} e R/REI, consentendo per gli edifici più alti ma con ridotto q_f , di calcolare REI (attraverso livello III) inferiore rispetto ai valori di R/REI 60/90 stabiliti dal DM 9/4/1994.

Reazione al fuoco

Il paragrafo è stato riformulato con la classificazione europea.

*Ammessa la possibilità di mantenere, entro certi limiti, **materiali non classificati** (tendaggi, drappeggi, mobili imbottiti...) in ambienti (es. in atri, soggiorni) con **sorveglianza continuativa** di un addetto antincendio (es. in reception), **basso q_f** , **servizio interno di emergenza ...;***


*Ammessa la possibilità di mantenere **materiali non classificati** a condizione che l'ambiente costituisca **compartimento REI 30**.*

*(in tal modo vi è la possibilità di mantenere nelle **camere materassi, tende, ecc. non classificati**).*

Compartimentazione

L'**intera struttura**, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire **unico compartimento**.

Eliminati i valori prescrittivi da 1000 a 4000 m² in relazione ad altezza, carico di incendio, IRAI.



Piani interrati

Le **aree comuni** a servizio del pubblico possono essere **ubicate** non oltre il secondo piano interrato, **fino a -10,00 m**.

Le predette aree, se ubicate tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.



Eliminato il divieto di ubicazione di camere per ospiti ai piani interrati.

Scale

Eliminato l'obbligo di aerazione in sommità a condizioni che la scala sia protetta per tutto il suo sviluppo e abbia materiali classificati secondo quanto indicato;



Se la scala è senza porta REI all'atrio d'ingresso, è consentita installazione un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore.

Misure per l'evacuazione in caso d'incendio

*Ammessi casi in cui le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro possono essere **prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo** (es. in edifici storici);*




*Condizioni più favorevoli per **allungare i percorsi di esodo**;*

*Per l'atrio d'ingresso **eliminata la limitazione su lunghezza del percorso dallo sbarco fino all'uscita all'esterno.***

Impianti idrici antincendio

Le attività ricettive ubicate oltre il 3° piano f.t. devono essere protette da una rete di idranti conforme al DM 20/12/2012.

Eliminato obbligo dell'impianto idrico antincendio in edifici fino a 3 piani f.t., a condizione di installare un estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano, con presenza di addetti antincendio addestrati all'utilizzo;



Ammesso in attività oltre 3 piani f.t., installare in luogo dell'impianto idrico antincendio, la colonna secco, con lance e tubazioni flessibili, e un estintore carrellato a polvere da 30 Kg per piano, con presenza di addetti antincendio addestrati all'utilizzo.

LE CONTINUE PROROGHE

Le disposizioni transitorie di cui al p.to 21.2 dell'allegato al **DM 9/4/1994** stabilivano **termini di adeguamento** per le attività ricettive esistenti, di due, cinque e otto anni, previa presentazione, entro un anno, di un piano programmato dei lavori di adeguamento.



In particolare il **completo adeguamento** doveva terminare entro il termine di **otto anni**, e quindi **entro l'anno 2002**.

Da allora **continue proroghe** hanno **differito** tali termini, fino ai nostri giorni, con l'**ultima proroga** in ordine di tempo disposta con Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (**legge di Bilancio 2018**).

Ritardi nell'applicazione delle norme

Probabilmente le **continue proroghe non** hanno contribuito a favorire l'**adeguamento** delle strutture ricettive esistenti.

Gli operatori tendono in questo modo a **ritardare l'effettuazione dei lavori**, confidando nelle continue proroghe annuali, che tradizionalmente giungono a fine anno con i c.d. “decreti milleproroghe”.

Pertanto ad oggi, per vari motivi tra cui la diffusione di una percezione di impunità e di scarsa attenzione al rispetto delle regole, il numero delle **strutture non adeguate** è ancora alto.



PIANO STRAORDINARIO - D.M. 16 MARZO 2012

D.M. 16 marzo 2012: “Piano straordinario biennale di adeguamento”.

Riguarda l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi degli “alberghi” esistenti (DM 9/4/1994) con oltre 25 posti letto, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.



Chiarimenti sulla presentazione del Piano

Con nota **DECPREV** prot. n. **5298** del **23-04-2014** era stato chiarito che era **possibile presentare** istanza di ammissione al piano straordinario **in qualsiasi momento**, attestando **“ora per allora”** il possesso dei requisiti minimi di sicurezza.

Precedentemente il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano e il termine entro il quale le strutture ricettive dovevano essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi previsto all'art. 1, co. 2 del DM 16/3/2012, era stato differito al 31/10/2012 dall'art. 1 co. 2 del DM 15/5/2012.

Ammissione al Piano

Pertanto, alla luce di chiarimenti forniti, le attività potevano presentare l'istanza in qualsiasi momento:

- ✓ attestando “**ora per allora**” che alla data del 1/3/2014 la struttura presentava i requisiti di ammissione previsti dal DM 16/3/2012.

oppure

- ✓ attestando la presenza dei requisiti alla data di presentazione dell'istanza e dichiarando che, a decorrere dal 1/3/2014, l'attività era sospesa, oppure mantenuta in esercizio con non più di 25 posti letto.

L'ULTIMA PROROGA - LEGGE DI BILANCIO 2018

Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Proroga prevista dall'art. 1, comma 1122, lettera i):

- “Alberghi” esistenti
- oltre 25 posti letto,
- in possesso dei **requisiti per l'ammissione al piano** straordinario di adeguamento antincendio (DM 16/3/2012),



Scadenze:

- ✓ entro il **1/12/2018** presentano una **SCIA parziale**.
- ✓ entro il **30/6/2019** completano l'**adeguamento**.

SCIA parziale attestante il rispetto di **almeno 4 prescrizioni:**

- Resistenza al fuoco delle strutture
- Reazione al fuoco dei materiali
- Compartimentazioni
- Corridoi
- Scale
- Ascensori e montacarichi
- Impianti idrici antincendio
- Vie d'uscita a uso esclusivo *(esclusi p.ti ove prevista reazione al fuoco materiali)*
- Vie d'uscita a uso promiscuo *(esclusi p.ti ove prevista reazione al fuoco materiali)*
- Locali adibiti a deposito

REQUISITI DI AMMISSIONE AL PIANO (DM 16/3/2012)

Per l'ammissione al piano gli alberghi devono essere in possesso:

- ✓ Misure **integrative di gestione della sicurezza** costituite da un **servizio interno di sicurezza**, permanentemente presente e ricompreso nel PE, per consentire un tempestivo intervento di contenimento e assistenza all'esodo.



- ✓ **Requisiti di sicurezza** antincendio previsti ai seguenti punti del DM 9/4/1994 int. DM 6/10/2003:
9, 10, 11.2, 12 (con limitazioni), **13, 14, 15, 17, 20.2, 20.3**, (con precisazioni), **20.5** (con limitazioni).

Servizio interno di sicurezza

Le strutture **già dotate** di tale servizio come misura alternativa del DM 6/10/2003 devono **eventualmente integrarlo**:



Numero minimo addetti servizio integrativo:

≤ 100 p.l. ⇒ 1 unità;

da 101 a 300 p.l. ⇒ 2 unità,

oltre 300 ⇒ 1 ulteriore unità per ogni incremento di 150 p.l.

Gli addetti devono aver frequentato corsi tipo B (*per att. cat. A/B del DPR 151/2011*), e di tipo C (*per att. di cat. C*) e possedere attestato d'idoneità tecnica ove previsto (all. X del DM 10/3/1998).

Impianti elettrici (p.to 9)

Gli impianti elettrici devono essere **realizzati** in conformità alla legge n. 186 del 1° marzo 1968 (**a regola d'arte**).

Sono forniti alcuni requisiti di sicurezza essenziali.

Alcune utenze devono disporre di **impianti di sicurezza** (*illuminazione; allarme; rivelazione; estinzione; ascensori antincendio*).

Alimentazione di sicurezza, autonomia, ...

Impianto di illuminazione di sicurezza: livello di illuminazione > **5 lux a 1 m** da pavimento lungo le vie di uscita.

Quadro elettrico generale in posizione segnalata e protetta.



Sistemi di allarme (p.to 10)

Sistema di **allarme acustico** in grado di avvertire occupanti del pericolo in caso di incendio.



Caratteristiche e ubicazione **dispositivi sonori** tali da poter **segnalare** il pericolo **a tutti** gli occupanti.

Comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori posto in **ambiente presidiato**.



Per edifici muniti di **IRAI**, il sistema di allarme deve funzionare **automaticamente**.

Funzionamento garantito anche in **assenza** di alimentazione **elettrica** principale, per almeno **30 min**.



Estintori (p.to 11.2)

Distribuiti in modo **uniforme**, ubicati in posizione **facilmente accessibile** e visibile.

Appositi **cartelli** segnalatori devono facilitarne l'individuazione, anche a distanza.

Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di **uno ogni 200 m²** di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.

Capacità estinguente non inferiore a **13 A - 89 B**.



IRAI (p.to 12)

(richiesto per le sole strutture per le quali è previsto l'obbligo)

In **Alberghi > 100 p.l.** ⇒ **IRAI.**

(impianto fisso di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi).

Al p.to 12.2 sono indicate le caratteristiche.

Nei locali **deposito** devono essere comunque installati tali impianti **indipendentemente** dal numero di **posti letto**.



Segnaletica di sicurezza (p.to 13)

Deve essere **conforme al D.Lgs n. 81/2008**.

Occorre far riferimento al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico salute e sicurezza luoghi di lavoro) che ha abrogato e sostituito, tra le altre, dall'Allegato XXIV all'Allegato XXXII, le precedenti disposizioni in materia di segnaletica di sicurezza.



Inoltre, la posizione e la funzione degli **spazi calmi** dovrà essere adeguatamente **segnalata**.

Gestione della sicurezza (p.to 14)

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione **non** vengano **alterate** le **condizioni di sicurezza**.



Non collocare ostacoli su vie di uscita; situazioni particolari (manutenzioni, risistemazioni); efficienza mezzi e impianti antincendio, impianti elettrici, impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento.

I **servizi di soccorso** debbono poter essere avvertiti facilmente, con la rete telefonica.

La **procedura** di chiamata deve essere chiaramente indicata.

Addestramento del personale (p.to 15)

Personale addestrato per **primo intervento** e azionamento sistema di allarme

Almeno **due volte l'anno** riunioni addestramento all'uso mezzi di soccorso, allarme e chiamata, nonché **esercitazioni di evacuazione** sulla base del PE.



In caso d'incendio il **personale** applica le istruzioni impartite per iscritto e **contribuisce all'evacuazione** di tutti gli occupanti.

Alberghi > 500 p.l.: previsto **specifico servizio** di sicurezza composto da un **responsabile** e da **addetti addestrati**.

Istruzioni di sicurezza (p.to 17)

Bene **esposte all'ingresso istruzioni** relative al comportamento degli occupanti in caso di sinistro e in particolare una **planimetria** per squadre di soccorso **recante:**

Scale, vie d'esodo; mezzi/impianti di estinzione; dispositivi di arresto impianti distribuzione gas, elettricità, ventilazione; quadro generale rivelazione e allarme; locali a rischio; spazi calmi.

Planimetria d'orientamento su ogni piano, presso vie di esodo.

Posizione e funzione **spazi calmi** segnalati adeguatamente.



Larghezza delle vie di uscita (p.to 20.2)

Consentiti scale e passaggi larghezza **0,90 m** (computati 1 M).




Ammessi restringimenti puntuali **larghezza 0,80 m** netta, comprensiva di tolleranze, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto **materiali di classe 0** a eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1.

Le aree ove prevista presenza disabili dotate di vie d'uscita congruenti con le vigenti disposizioni su superamento e eliminazione barriere architettoniche.

Larghezza totale delle uscite (p.to 20.3)

(con possibilità di prevedere capacità di deflusso pari a quella indicata al p.to 20.1 alle condizioni ivi riportate).



Vedi p.to 7.6 escluse strutture servite da scale uso promiscuo.

Larghezza totale delle uscite di piano, in moduli, è il rapporto tra massimo affollamento e capacità di deflusso.

Per strutture con più di 2 piani f.t, la larghezza totale vie d'uscita è calcolata sommando max affollamento in **2 piani consecutivi**.

Scale mobili non computate ai fini della larghezza delle **uscite**.

Vie di uscita ad uso promiscuo (p.to 20.5)

(limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo).

La larghezza della scala e della via di esodo deve essere commisurata al **piano di massimo affollamento**, ove è ubicata l'attività.



Altre indicazioni:

Nel rispetto dei parametri di dimensionamento delle vie di esodo rientrano anche l'adozione di eventuali misure equivalenti previste dal DM 6 ottobre 2003, ovvero quelle stabilite nell'ambito del procedimento di deroga.

La **riduzione dell'affollamento** può costituire **soluzione per** rientrare nel **rispetto** dei parametri.



SCIA PARZIALE


Come si è detto, con legge di bilancio 2018 gli alberghi esistenti con oltre 25 p.l. e in possesso dei **requisiti** per l'ammissione al **piano straordinario** di adeguamento antincendio, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il **30 giugno 2019**, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il **1° dicembre 2018** della **SCIA parziale**, attestante il **rispetto di almeno 4 prescrizioni**, tra quelle elencate nelle pagine seguenti, riferiti agli specifici punti dell'allegato al DM 9/4/1994 s.m.i.



RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE (p.to 19.1)

Requisiti minimi:

Altezza antincendio dell'edificio	R	REI
Fino a 12 m	30	30
Superiore a 12 m fino a 54 m	60	60
Oltre 54 m	90	90



In alternativa:

Altezza antincendio dell'edificio	R/REI(*)	R/REI(**)
Superiore a 12 m fino a 24 m	45	30
Superiore a 24 m fino a 54 m		45
Oltre 54 m		60

(*) - **IRAI** su intera attività.

(**) - **IRAI** su intera attività;

- **Servizio addetti antincendio** (≥ 2) presenti **H24** con attestato d'idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.

REAZIONE AL FUOCO DEI MATERIALI *(p.to 19.2)*

È richiesto il rispetto del p.to 6.2 con esclusione dei materassi.


- Atri, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere
- Altri ambienti
- Materiali di rivestimento combustibili
- Materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce
- Materiali isolanti



Materiali esclusi dall'obbligo di classificazione

Tappeti, quadri e simili non rientrano tra i materiali soggetti all'obbligo di classificazione ai fini della reazione al fuoco.

Per materiali e arredi non equiparabili a mobili imbottiti o a materassi (es. guanciali, sommier, biancheria da letto, trapunte) non è richiesta la classe 1 IM di reazione al fuoco.



Atri, corridoi, disimpegno, scale, rampe, passaggi in genere:

Materiali classe 1 \leq 50 % di superficie totale (*pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali scale*). Il resto **materiali classe 0**.

In alternativa:

Materiali classe 1 $>$ 50 % sup. totale.

- **IRAI** su intera attività^(*);

Materiali non classificati fino a 25% sup. tot.

- **IRAI** su intera attività^(*);

- **carico d'incendio** \leq 10 kg/m²;

- **Servizio addetti antincendio** (almeno 2) presenti **H24** con attestato d'idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.

() escluse camere alberghi \leq 100 p.l. già dotate di porte RE 15 con autochiusura.*



Altri ambienti:

Pavimentazioni (e rivestimenti) classe 2.

Altri materiali rivestimento classe 1, o 2, con impianti spegnimento automatico o sistemi smaltimento fumi asserviti a IRAI;



Pavimenti lignei non classificati con impianti di spegnimento automatico o sistemi di smaltimento fumi asserviti a IRAI.

Rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino max 25% di sup. tot

- **IRAI** su intera attività;
- **Servizio addetti antincendio** (almeno 2) presenti **H24** con attestato d' idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.

Altro:

Tendaggi

classe 1

Materassi

classe 1 IM

Mobili imbottiti

nessun requisito



COMPARTIMENTAZIONI (p.to 19.3)

Sup. Max compartimenti costituiti al massimo da due piani:

Altezza antincendio dell'edificio	Sup. Max Compartimenti
Fino a 24 m	3000 mq
Superiore a 24 m fino a 54 m	2000 mq
Oltre 54 m	1000 mq (<i>su un solo piano</i>)

consentiti compartimenti ($S \leq 4000 \text{ m}^2$) su più piani se:

- in ogni piano: $q_f \leq 30 \text{ Kg/m}^2$
- in tutti gli ambienti: IRAI

Consentito compartimento $S \leq 8000 \text{ m}^2$ con l'ulteriore condizione **impianto spegnimento automatico** sul compartimento.

CORRIDOI (p.to 19.5)

Tramezzi camere su corridoi: **REI 30**.

Porte delle camere: **RE 15** con dispositivo di autochiusura.

Porte RE 15 non richieste:

in edifici ≤ 3 piani f.t.; capienza ≤ 40 p.l.; in ciascun piano $q_f \leq 20 \text{ Kg/m}^2$.

Porte RE 15 non richieste:

se l'attività è protetta da IRAI installato nei corridoi e nelle camere per ospiti.



SCALE (p.to 19.6)

A uso esclusivo.

edifici **> 2 piani f.t.** e **$H_{ant} \leq 32$ m** \Rightarrow scale **protette.**

edifici **$H_{ant} > 32$ m** \Rightarrow scale a **prova di fumo.**

Caratteristiche REI vani scala e porte di accesso a scale conformi al p.to 19.1.

Ogni vano scala deve avere una **superficie** netta di **aerazione** permanente **in sommità > 1 m².**



Comunicazione **camere ospiti - vano scala**:

- attraverso **corridoi**;
- tramite **disimpegno** con porte REI conformi al p.to 19.1.

In alternativa: **ammessa comunicazione diretta purché**:

- $q_f \leq 20 \text{ kg/m}^2$;
- caratteristiche REI porta d'ingresso congrue con vano scala.

Per i vani scala a uso promiscuo si rimanda al punto 20.5 (strutture, ricettive servite da vie di uscita ad uso promiscuo).

ASCENSORI E MONTACARICHI (p.to 19.7)

Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il [D.M. 15 settembre 2005](#).

Le caratteristiche REI devono essere congrue con il p.to 19.1



Ascensori e montacarichi **non** possono essere **utilizzati in caso di incendio**, ad eccezione degli ascensori antincendio.

Ascensori e montacarichi devono avere il **vano corsa protetto**, oppure installati **all'interno di una scala** almeno **protetta**.

IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIO (*p.to 11.3*)

NASPI DN 20

Attività da **26 ÷ 100 p.l.**

Possono essere **collegati** a **normale rete idrica**, purché alimentati in ogni momento contemporaneamente, oltre utenza normale:

- **2 naspi** più sfavorevoli
- portata \geq **35 l/min**
- pressione \geq **1,5 bar**
- autonomia \geq **60 min**



Se rete idrica non in grado, predisporre alimentazione di riserva.

Attività da **101 ÷ 200 p.l.** e **$H_{ant} \leq 32$ m**

Consentiti naspi con ulteriori condizioni:

- **4 naspi** più sfavorevoli (alimentati simultaneamente, invece di 2)
- attività **accessibile** ai mezzi di soccorso **VVF**
- **idrante DN 70** ($p = 460$ l/min per 60 min) per rifornimento mezzi VVF se non esiste entro 100 m idoneo approvvigionamento.



IDRANTI DN 45

Attività > **100 p.l.**

Rete di tubazioni, preferibilmente a anello, con montanti nei vani scala, **indipendente** da quella dei **servizi sanitari**.

- **3 idranti** più sfavorevoli,
- portata \geq **120 l/min**
- pressione \geq **2 bar**
- autonomia \geq **60 min**

Per colonna montante: portata \geq **360 l/min**.



Alimentazione

Se acquedotto non garantisce, realizzare riserva idrica.

Gruppo di pompaggio realizzato da **elettropompa** con **alimentazione elettrica di riserva** (gruppo elettrogeno a azionamento automatico) o da **moto-pompa** con avviamento automatico.




In alternativa è consentita l'alimentazione del gruppo di pompaggio con **linea preferenziale** se l'ente distributore dell'energia elettrica garantisce continuità di erogazione mediante manovra sulla linea o, per **alberghi ≤ 200 p.l.**, una **indisponibilità complessiva annua ≤ 60 ore**.

Alimentazione ad alta affidabilità

Per **attività > 500 p.l.** e per quelle **$H_{ant} > 32$ m.**

Alimentazione è considerata a alta affidabilità se realizzata in uno dei seguenti modi:



- una **riserva** virtualmente **inesauribile**;
- **due serbatoi** o vasche di accumulo, la cui capacità singola sia pari a quella minima richiesta dall'impianto e dotati di ricalzo;
- **due tronchi di acquedotto** che non interferiscano fra loro, non alimentati da stessa sorgente, salvo virtualmente inesauribile.

L'alimentazione deve essere collegata alla rete antincendio tramite **due gruppi di pompaggio**, composti da una o più pompe, in grado di assicurare le prestazioni richieste secondo una delle seguenti modalità:



OR

- una **elettropompa** e una **motopompa**, una di riserva all'altra;
- **due elettropompe**, ciascuna con portata pari a **metà** del fabbisogno e **una motopompa** di riserva avente portata pari al fabbisogno totale;
- **due motopompe**, una di riserva all'altra;
- **due elettropompe**, una di riserva all'altra, con alimentazioni elettriche indipendenti, e con avvio automatico.

IDRANTI DN 70

Almeno un idrante DN 70 per rifornimento mezzi VVF in Alberghi **> 500 p.l.** e Alberghi con **$H_{ant} > 32 \text{ m.}$**

In posizione accessibile e segnalata, all'esterno

- portata \geq **460 l/min;**
- autonomia **60 minuti.**

Nel caso la stessa rete alimenti sia gli idranti interni che esterni, le alimentazioni devono assicurare almeno il fabbisogno contemporaneo dell'utenza complessiva.



COLLEGAMENTO DELLE AUTOPOMPE VV.F.


Al piede di ogni colonna montante di edifici con più di tre piani fuori terra, deve essere installato un **attacco di mandata** per il collegamento con le **autopompe** VV.F.



**ATTACCO DI MANDATA
PER AUTOPOMPA**
Pressione massima 1,2 MPa
RETE IDRANTI ANTINCENDIO

IMPIANTI DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Oltre alla rete idranti, nelle **Alberghi > 1000 p.l.**, deve essere previsto l'**impianto di spegnimento automatico a pioggia** su tutta l'attività.



VIE D'USCITA A USO ESCLUSIVO (p.to 20.4) **(esclusi punti ove prevista reazione al fuoco materiali)**

Sono trattate al p.to 20.4 con i seguenti casi:

- Edificio servito da **due o più scale**.
- Edificio servito da **una sola scala**.
- **Atrio** di ingresso.

Prescrizioni molto diverse da quelle previste per attività esistenti con alcune disposizioni **alternative** e **integrative** introdotte dal **DM 6/10/2003**.

Edificio servito da due o più scale

Max percorso d'esodo, misurato da porte camere e punto dei locali comuni:

- ✓ **40 m**: su uscita su **luogo sicuro** o su **scala** di sicurezza **esterna**;
- ✓ **30 m**: su **scala protetta**.
- ✓ corridoi **ciechi** ≤ 15 m.

Incrementabili di **5 m** se, in corrispondenza del percorso:

- ~~materiali a parete e soffitto di classe 0, e non installato materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce;~~
- **IRAI** lungo le vie di esodo e nelle camere.

Incrementabili di **ulteriori 5 m**, esclusi corridoi ciechi, se:

- ~~tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 ...;~~
- porte delle camere su tali percorsi, RE 30 con autochiusura.

Corridoi ciechi fino a **25 m** se:

- ~~tutti i materiali installati in tali corridoi siano di classe 0;~~
- porte delle camere su tali corridoi, RE 30 con autochiusura.
- **IRAI** nelle camere e nei corridoi.

Corridoi ciechi fino a **30 m** con ulteriore condizione $q_f \leq 20 \text{ kg/m}^2$ in camere che si affacciano su tali corridoi.

Porte REI 60 con autochiusura su aperture **p. int.** con **vani scala**.

Edificio servito da una sola scala

Ammessa una sola scala in **alberghi ≤ 6 piani f.t.**

Scala **protetta** in alberghi **> 2 piani f.t.**

In alternativa sono fissate varie condizioni per **consentire una sola scala:**

per **$H_{ant} \leq 32$ m:**

- ✓ scala a prova di fumo o esterna, oppure
- ✓ scala protetta + IRAI su intera attività.

... segue

per $H_{ant} \leq 24 \text{ m}$, limitate ai primi 6 piani f.t., e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti a alloggio per ospiti e/o dipendenti né a spazi comuni per pubblico:

- ✓ scala protetta con caratteristiche REI congrue con p.to 19.1;
- ✓ solaio comune tra 6° e 7° piano REI congrue con p.to 19.1;
- ✓ IRAI su intera attività.

per $H_{ant} \leq 24 \text{ m}$, estese oltre il 6° piano f.t.:

- ✓ scala protetta con REI congrue con p.to 19.1, (se garantito accostamento AS VVF), o a prova di fumo di pari REI;
- ✓ superficie lorda $\leq 350 \text{ m}^2$ di ciascun piano servito (escluso PT e P1 se adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni), detraendo superficie terrazzi e vano scala;
- ✓ percorso porte camere \rightarrow scala $\leq 20 \text{ m}$ a condizione che lungo percorsi materiali in classe 0 su solai, pareti e pavimenti;
- ✓ porte camere oltre il 6° piano RE 30 con autochiusura;
- ✓ IRAI su intera attività;
- ✓ solai di piano REI congrue con p.to 19.1.

Lunghezza corridoi - scala 15 m incrementabile a 20/25 m se realizzati accorgimenti del p.to 20.4.1, con IRAI a tutta l'attività.

Consentito lunghezza 30 m corridoi - scala con ulteriore condizione $q_f \leq 20 \text{ kg/m}^2$ in camere affaccianti su corridoi.

Comunicazione vano scala - piani interrati tramite disimpegno, anche non aerato, con porte REI 60 con autochiusura.

Per **alberghi ≤ 3 piani f.t.**, no scale protette se:

- tutti i locali protetti da IRAI;
- a ogni piano $q_f \leq 20 \text{ kg/m}^2$ con esclusione dei depositi, che devono essere conformi al p.to 8.1;
- lunghezza corridoi - scale 20 m, con accorgimenti p.to 20.4.1.

Scale non protette in edifici a 4 piani f.t. con l'adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

- a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1, e **porte camere RE 15**; nelle camere coperte e copriletto di classe 1 e guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1 IM;
- b) realizzazione scale e corridoi che adducono a scale con materiali di classe 0, eliminazione completa da scale e corridoi di ogni altro materiale combustibile, eccetto eventuali corsie di camminamento centrale, in classe 1; **porte camere RE 15**.

... segue

Resta ferma, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza del percorso totale per addurre su luogo sicuro, sia limitata a 40 o 45 m secondo quanto specificato al p.to 20.4.1 (edificio servito da due o più scale).

Atrio di ingresso

Per **scale su atrio** d'ingresso, costituente percorso d'esodo:

- materiali atrio conformi p.to 6.2.a ... Vietate apparecchiature con pericoli d'incendio; consentita **macchina caffè** elettrica;
- se **scale non protette**, percorso da piano più alto a esterno, compreso atrio, **40 o 45 m** (v. p.to 20.4.1);
- se **scale protette** e sbarco nell'atrio, anche senza serramento, percorso sbarco - uscita esterna **15 m**, con **atrio comp. REI 30**.



Percorso **25 m** con **ulteriore condizione** che materiali nell'atrio incombustibili e l'atrio e locali comunicanti protetti da IRAI.

VIE D'USCITA A USO PROMISCUO (p.to 20.5) **(esclusi punti ove prevista reazione al fuoco materiali)**

Sono trattate al p.to 20.5.

Anche in questo caso vi sono prescrizioni molto diverse da quelle previste per attività esistenti con alcune disposizioni **alternative** e **integrative** introdotte dal **DM 6/10/2003**.

Consentiti in edifici a destinazione mista, servite da scale a uso promiscuo, alle seguenti **condizioni**:

- comunicazioni vani scala con piani cantinati e con “attività soggette” ammesse, tramite porte REI 60;
- $H_{ant} \leq 24 \text{ m}$ o $H_{ant} \leq 32 \text{ m}$, a condizione che in tutta l'attività i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 e i mobili imbottiti e materassi di classe 1 IM;
- scale dotate di impianto di illuminazione di sicurezza;
- l'intera area dell'attività protetta da IRAI;
- l'attività distribuita in compartimenti almeno REI 60;

ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con parti comuni dell'edificio a condizione che:

- detto ambiente permanentemente presidiato;
 - $q_f < 10 \text{ kg/m}^2$;
 - superficie $< 20 \text{ m}^2$;
 - non siano presenti sostanze infiammabili.
- $q_f \leq 20 \text{ Kg/m}^2$ all'interno dei compartimenti;
- larghezza della scala e della via di esodo commisurata al piano di massimo affollamento, ove è ubicata l'attività.

Inoltre, a seconda del numero di scale, dovrà essere osservato:

- ogni piano servito da **due o più scale**: percorso dalla porta delle camere alle scale $\leq 25 \text{ m}$. Corridoi ciechi $\leq 15 \text{ m}$;

è consentito che il percorso da porta camere a scale ≤ 30 m e che i corridoi ciechi ≤ 20 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali su solai, pareti e pavimenti di classe 0 e che le porte delle camere RE 30;

- ogni piano è servito da **una sola scala**: compartimenti ≤ 250 m²; dalla porta delle camere alle scale ≤ 15 m;
è consentito compartimenti ≤ 350 m² e percorso per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera ≤ 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 e che le porte delle camere RE 30.

LOCALI ADIBITI A DEPOSITO (p.to 8.1)

La parte seconda - Attività esistenti - termina con il p.to 21 (altre disposizioni).

In particolare al p.to 21.1 (Disposizioni tecniche) è indicato che le attività esistenti devono, inoltre, rispettare i punti 8 (Aree ed impianti a rischio specifico), ecc.



Per i “locali adibiti a deposito” si rimanda al **p.to 8.1** delle attività esistenti.

Prescrizioni simili a quelle per attività esistenti con alcune disposizioni **alternative** e **integrative** introdotte dal **DM 6/10/2003**.

Depositi di materiale combustibile $S \leq 12 \text{ m}^2$

Possono essere ubicati **anche al piano camere**.

- Compartimentati **REI 60** (porte autochiusura).


- **$q_f \leq 60 \text{ Kg/m}^2$**

- **IRAI**

- **Ventilazione** naturale **$> 1/40$** di superficie in pianta. Ammessa aerazione meccanica (portata 2 ricambi orari anche in emergenza), purché aerazione naturale almeno 25% del previsto.

- un **estintore** in prossimità porte di accesso.

Se $q_f \leq 20 \text{ kg/m}^2$ e $S_{\text{sup}} \leq 5 \text{ m}^2$ non occorre REI e ventilazione.



Depositi di materiale combustibile $S \leq 500 \text{ m}^2$

Non possono essere ubicati **al piano camere**.


- Compartimentati **REI 90** (*porte autochiusura*).

- **$q_f \leq 60 \text{ Kg/m}^2$**

- Se **$q_f > 60 \text{ Kg/m}^2$** \Rightarrow **Impianto di spegnimento automatico**

- **IRAI**

- **Ventilazione** naturale **$> 1/40$** di superficie in pianta.



Per **locali $\leq 100 \text{ m}^2$** è consentito limitare

- **ventilazione $> 1/100$** di superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, con
- **$q_f \leq 60 \text{ Kg/m}^2$** , a condizione che l'IRAI sia integrato da:
- **Servizio addetti antincendio** (almeno 2) presenti **H24** con attestato d'idoneità tecnica tipo C e verifica ogni 2 anni da VVF.
Tale servizio, per locali $> 50 \text{ m}^2$, deve avere a disposizione almeno un **naspo** nelle immediate adiacenze del locale.
 - In alternativa a tale servizio \Rightarrow impianto di spegnimento automatico nel locale.

Depositi di sostanze infiammabili

Devono essere ubicati al di **fuori** del volume del **fab-**
bricato.



All'interno del volume dell'edificio, nei locali deposito, è consentito detenere, in **armadi metallici** dotati di bacino di contenimento, prodotti liquidi infiammabili, strettamente necessari per le esigenze igienico-sanitarie.

CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - RTV

Le **RTV** (Regole tecniche verticali) sono disposizioni applicabili a una **specifica attività**.

Servono a **caratterizzare meglio** una specifica attività fornendo **ulteriori indicazioni** rispetto a quelle già previste dal Codice.

L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'**intero Codice** di prevenzione incendi, del quale sono **parte integrante**.

Nella **prima versione** del Codice erano presenti tra le RTV solo i cap. **V.1**, **V.2** e **V.3**.

Sezione G - Generalità	
G.1	Termini, definizioni e simboli grafici
G.2	Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3	Determinazione dei profili di rischio delle attività
Sezione S - Strategia antincendio	
S.1	Reazione al fuoco
S.2	Resistenza al fuoco
S.3	Compartimentazione
S.4	Esodo
S.5	Gestione della sicurezza antincendio
S.6	Controllo dell'incendio
S.7	Rivelazione ed allarme
S.8	Controllo di fumi e calore
S.9	Operatività antincendio
S.10	Sicurezza impianti tecnologici e di servizio
Sezione V - Regole tecniche verticali	
V.1	Aree a rischio specifico
V.2	Aree a rischio atmosfere esplosive
V.3	Vani degli ascensori
Sezione M - Metodi	
M.1	Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2	Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3	Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

RTV INSERITE SUCCESSIVAMENTE

Dopo la prima versione del Codice sono state introdotte altre RTV, come di seguito elencate.

- “RTV Uffici” (*introdotta con D.M. 8/6/2016*)
- “RTV Alberghi” (*introdotta con D.M. 9/8/2016*)
- “RTV Autorimesse” (*introdotta con D.M. 21/2/2017*)
- “RTV Scuole” (*introdotta con D.M. 7/8/2017*)

Altre dovrebbero essere pubblicate progressivamente.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE RTV

Nei decreti è indicato che si applicano a **attività** individuate al **n° specificato** (*es. n. 71, 66, 75, 67 ...*) del D.P.R. n. 151/2011.

Possono essere specificate **eventuali esclusioni** (*es. rifugi alpini, camping, ...*) o **sottintese limitazioni** (*es. solo autorimesse*).

È specificato che si applica ad attività “**esistenti**” alla data di entrata in vigore del decreto o di “**nuova realizzazione**”, **senza distinzione**.

In tal modo viene confermata quella che è una **caratteristica** che contraddistingue l'intero **Codice** rispetto alle tradizionali regole tecniche che di norma prevedono condizioni meno gravose per le attività “esistenti”.

ALTERNATIVITÀ ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE

Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le varie attività (*uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, scuole, ecc.*) è indicato che le RTV **si possono applicare** alle attività **in alternativa** alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

Anche in questo caso è confermata un'altra **caratteristica** che contraddistingue il Codice, che **non abroga** norme precedenti e può essere applicato **facoltativamente** in alternativa.

SCHEMA GENERALE DELLE RTV

Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente.

– **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**

– **TERMINI E DEFINIZIONI** *(se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo)*

– **CLASSIFICAZIONI** *(se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.)*

– **PROFILI DI RISCHIO** *(determinati secondo il cap. 3)*

– **STRATEGIA ANTINCENDIO** *(con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO)*

– **ALTRO** *(se necessario, es. scenari per FSE, ecc.)*

V5) RTV ALBERGHI

La **“RTV Alberghi”** è stata introdotta con **D.M. 9 agosto 2016**: *“Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 8 marzo 2006, n. 139”*.

Il decreto è stato pubblicato in **G.U. n. 196 del 23 agosto 2016**.

È entrato in vigore il **22 settembre 2016**.



SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica a attività **ricettive turistico - alberghiere** con **oltre 25 posti-letto** (*Attività n° 66 del D.P.R. n. 151/2011*):

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori, case per ferie.

Escluse le **strutture** turistico - ricettive nell'**aria aperta** e i **rifugi alpini**.

ATTIVITÀ N. 66 DELL'ALLEGATO I AL D.P.R. N. 151/2011

N.	ATTIVITÀ	CATEGORIA		
		A	B	C
66	Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere , studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, ri-fugi alpini , bed & breakfast, dormitori, case per ferie , con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.	<i>fino a 50 posti letto</i>	<i>oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.)</i>	<i>oltre 100 posti letto</i>

RIEPILOGO CAMPI DI APPLICAZIONE

“Attività soggette” D.P.R. n. 151/2011 (Attività n° 66): Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie > 25 posti-letto; strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con ricettività > 400 persone.

“RTV Alberghi” D.M. 9 agosto 2016: Att. n° 66 esclusi rifugi alpini e strutture turistico - ricettive nell'aria aperta.

“Regole tecniche tradizionali” D.M. 9 aprile 1994 & D.M. 6 ottobre 2003, D.M. 14 luglio 2015: attività ricettive turistico-alberghiere come indicate in att. 66 fino a/oltre 25 posti-letto.

CLASSIFICAZIONI

In relazione al numero di **posti letto** p :



PA: $25 < p \leq 50$;

PB: $50 < p \leq 100$;

PC: $100 < p \leq 500$;

PD: $500 < p \leq 1000$;

PE: $p > 1000$

In relazione alla massima **quota dei piani** h :



HA: $h \leq 12$ m;

HB: 12 m $< h \leq 24$ m;

HC: 24 m $< h \leq 32$ m;

HD: 32 m $< h \leq 54$ m;

HE: $h > 54$ m.

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

TA: spazi riservati (*uso del personale*), occupanti svegli e conoscenza edificio;

TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio;

TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati;

TM: depositi/archivi di superficie lorda $> 25 \text{ m}^2$ e $q_f > 600 \text{ MJ/m}^2$;

TO: locali affollamento > 100 pers. (*sale conferenza, riunione, ristorazione, ...*);

TK: locali con $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ (~~*aree a rischio specifico*~~).

TT: locali con quantità significative di apparecchiature elettriche e elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (*centri elaborazione dati, stamperie, cabine elettriche, ...*);

TZ: altri spazi (*lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere* \Rightarrow *aree a rischio specifico*).

PROFILI DI RISCHIO

Determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

$R_{vita} (\delta_{occ}, \delta_{\alpha})$:

– Alberghi, ...: $R_{vita} = C_{iii2} - C_{iii3}$

(occupanti possono essere addormentati con velocità di crescita dell'incendio media o rapida)

C_i : attività individuale di lunga durata

C_{ij} : attività gestita di lunga durata

C_{iii} : attività gestita di breve durata

STRATEGIA ANTINCENDIO

Devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri definiti.

Sono riportate, per alcune misure antincendio, **indicazioni complementari** o **sostitutive** delle soluzioni conformi della RTO.

S.1 Reazione al fuoco

S.2 Resistenza al fuoco

S.3 Compartimentazione

S.4 Esodo

S.5 Gestione della sicurezza antincendio

S.6 Controllo dell'incendio

S.7 Rivelazione ed allarme

S.8 Controllo di fumi e calore

S.9 Operatività antincendio

S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

REAZIONE AL FUOCO

All'interno delle **aree TC** mobili imbottiti e tendaggi devono appartenere al **gruppo GM2** (tab. S.1-4) ⇒ Classe 1 IM / Classe 1.

Descrizione materiali	GM1		GM2		GM3	
	Ita	EU	Ita	EU	Ita	EU
Mobili imbottiti (poltrone, divani, divani letto, materassi, <i>sommier</i> , guanciali, <i>topper</i> , cuscini)	1 IM		1 IM		2 IM	
<i>Bedding</i> (coperte, copriletti, coprimaterassi)						
Mobili fissati e non agli elementi strutturali (sedie e sedili non imbottiti)		[na]		[na]		[na]
Tendoni per tensostrutture, strutture pressostatiche e tunnel mobili	1		1		2	
Sipari, drappaggi, tendaggi,						
Materiale scenico, scenari fissi e mobili (quinte, velari, tendaggi e simili)						
[na] Non applicabile						

Tabella S.1-4: Classificazione in gruppi per arredamento, scenografie, tendoni per coperture

... segue

Ad esclusione delle aree TC, il limite di cui al **punto 3 del § S.1.4^(*)** è **elevato al 25%** limitatamente per i **rivestimenti in legno**.

() ... sono comunque ammessi materiali, installati a parete o a pavimento, compresi nel **gruppo GM4**, per una superficie $\leq 5\%$ della superficie lorda interna delle vie d'esodo o dei locali dell'attività (es. somma delle superfici lorde di soffitto, pareti, pavimento ed aperture del locale).*

RESISTENZA AL FUOCO

Classe di resistenza al fuoco minima:

Compartimenti	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30		60		90
Interrati			60		90

Se l'attività occupa un **unico piano** a quota non inferiore/non superiore a **± 1 m**, in edificio a **uso esclusivo** e **compartimentato** rispetto a altri, e tutte le Aree **TB, TC** e **TO** hanno vie d'esodo non attraversanti altre Aree, è **ammessa** la **classe 15**.

TB: spazi comuni, occupanti svegli e non conoscenza edificio;

TC: spazi di riposo, occupanti possono essere addormentati;

TO: locali affollamento > 100 pers.

COMPARTIMENTAZIONE

Ubicazione aree **TC** (*spazi di riposo*), **TO** (*affollamento > 100 pers.*):

- a quota > -5 m.

Eccezioni:

- aree **TC**: a quota < -1 m compartimentati con classe secondo Cap. S.2, comunque > 30 e con chiusure dei vani tipo E-Sa.
- aree **TO**: ammesse a quote comprese tra -10 m e -5 m se:
 - in compartimenti di classe > 30 e con chiusure dei vani E-Sa;
 - vie di esodo verticali protette;
 - controllo dell'incendio di livello IV;
 - rivelazione ed allarme di livello IV con sistema EVAC.

Caratteristiche di compartimentazione:

Aree dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TB, TC	Nessun requisito aggiuntivo				
TO, TT, TM	Di tipo protetto				
TK	Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a [1]		Comunicanti con locali a prova di fumo proveniente dall'area TK [2]		
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
<p>[1] Di tipo protetto e chiusure con requisiti S_a se ubicate a quota non inferiore a -5 m; in caso l'area TK sia ubicata a quota inferiore a -5 m, il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area TK.</p> <p>[2] I locali destinati a lavanderia, stireria e locali cottura almeno di tipo protetto.</p>					

ESODO

Camere o appartamenti per ospiti con affollamento ≤ 10 occupanti sono escluse dai limiti minimi previsti per le larghezze delle vie d'esodo.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

Le prescrizioni di cui al p.to 4 del § S.5.6.5 vanno applicate anche all'interno di ciascuna camera e devono essere di tipo multilingua.

CONTROLLO DELL'INCENDIO

Sono forniti i livelli di prestazione:

Classificazione dell'Attività		Classificazione dell'Attività				
Posti letto	Aree dell'Attività	HA	HB	HC	HD	HE
PA,PB	TA,TB,TC, TM, TO, TT	II	III	III	III	III
PC	TA,TB,TC, TM, TO, TT	III	III	III	III	III
PD,PE	TA,TB,TC, TM, TO, TT	III	III	IV	IV	V
Qualsiasi	TK	III [1]	III [1]	IV	IV	IV
Qualsiasi	TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				
[1] livello IV qualora ubicati a quota inferiore a -10 m o di superficie lorda > 50 mq						

Parametri progettuali per rete idranti secondo UNI 10779:

Classificazione dell'Attività		Livello di pericolosità minimo [1]	Protezione esterna	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845) [1]
Posti letto	Quota dei piani			
PA,PB	HB,HC	1	Non richiesta	Singola
PC	HA, HB,HC	2	Non richiesta	Singola
PD,PE	HA,HB,HC	2	Si	Singola superiore
PA,PB,PC,PD,PE	HD,HE	2	Si	Doppia

[1] Per attività PA HB, PB HB e PC HA e per le eventuali aree TK che ricadono in attività PA HA, PA HB, PB HB, PC HA l'alimentazione idrica può essere di tipo promiscuo ed il livello di pericolosità può essere assunto pari ad 1.

Parametri progettuali per impianto sprinkler secondo UNI EN 12845:

Classificazione dell'Attività			Classificazione delle porzioni di attività nelle quali è previsto l'impianto sprinkler	Caratteristiche minime alimentazione idrica (UNI EN 12845)
Posti letto	Aree dell'Attività	Quota dei piani		
PD	TA,TB,TC, TM, TO, TT	HC,HD,HE	Secondo norma UNI EN 12845	Singola Superiore
PE	TA,TB,TC, TM, TO, TT	HC,HD,HE		Doppia
Qualsiasi	TK	HA,HB,HC,HD,HE		Singola Superiore [1]

[1] Per le eventuali aree TK inserite in attività HA,HB,HC, alimentazione idrica di tipo singolo.

RIVELAZIONE ED ALLARME

Sono forniti i livelli di prestazione:

Classificazione dell'Attività	Classificazione dell'Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
PA, PB	III	III	III [1]	III[1]	III[1]
PC	III	III	III[1]	IV	IV
PD, PE	IV	IV	IV	IV	IV

[1] Le funzioni E,F,G ed H devono essere automatiche su comando della centrale o con centrali autonome di azionamento asservite alla centrale master.

Per il livello IV deve essere sempre previsto sistema EVAC.

Nelle aree TC dove sono installati apparecchi a fiamma libera (es. camini, stufe) la funzione A (*Tabella S.7-5*) deve comprendere anche rivelatori di CO.

VANI DEGLI ASCENSORI

Fatte salve le indicazioni della tabella S.9-3, dove sono previsti **vani scala** di tipo **protetto** o a **prova di fumo**, i vani degli ascensori, **se non inseriti in** vani **scala** di tipo **protetto** o a **prova di fumo** e vi sia la necessità di **compartimentazioni** orizzontali, devono essere almeno di **tipo SB** (protetti).

ATTIVITÀ < 25 POSTI LETTO

Misure antincendio per le aree **TB** e **TC** i livelli di prestazione:

Misura antincendio	Livello di prestazione
Reazione al fuoco (Capitolo S.1)	I [1]
Resistenza al fuoco (Capitolo S.2)	III [2]
Compartimentazione (Capitolo S.3)	I
Esodo (Capitolo S.4)	I
Gestione della Sicurezza antincendio (Capitolo S.5)	[3]
Controllo dell'Incendio (Capitolo S.6)	II
Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7)	I
Controllo dei fumi e del calore (Capitolo S.8)	I
Operatività antincendio (Capitolo S.9)	II
[1] Nelle aree TC si applica quanto indicato al paragrafo V.5.4.1 punto 1.	
[2] La classe di resistenza al fuoco non può essere inferiore a 30 ovvero 15 nel caso indicato al paragrafo V.5.4.2 punto 2.	
[3] Livello da determinare in funzione del numero di posti letto complessivo per l'intera attività.	

Per aree **TM**, **TK**, **TT** e **TZ** misure integrate da specifica analisi rischio.

Grazie per l'attenzione

Direttore Coordinatore Speciale- Angelo Feleppa